

PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992

SPECIE: STORNO (*Sturnus vulgaris*)

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni a vigneti, frutteti a maturazione tardiva e ulivo.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche associato all'utilizzo di sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi. Non è ammesso l'uso di richiami di qualsiasi tipo.

PERIODO DI APPLICAZIONE: nei giorni 1, 4, 7, 11, 14 e 18 settembre qualora la Provincia abbia previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio e dalla terza domenica di settembre al 30 novembre 2014 nel rispetto dei limiti previsti dai calendari venatori provinciali.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero di 20 capi per operatore, per un prelievo complessivo regionale di 50.000 capi.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di storno presente nell'area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e non sono ovviamente distinguibili gli uni dagli altri. Pertanto un prelievo di questa specie condotto in maniera generalizzata sul territorio con le modalità in uso nella normale pratica venatoria ("al rientro" nei canneti o nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami) otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni poco

praticabili e comunque inaccettabili, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione; si ritiene che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lettera a), consista invece nell'abbattere un numero limitato di capi, ma nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio, in modo da rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un certo tempo; il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI: gli operatori individuati per ogni Provincia devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla **ST*** una **x** all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia l'appostamento di caccia. Ai fini di monitoraggio ciascun operatore interessato dovrà compilare, al 26 ottobre, una fotocopia fronte-retro della scheda riepilogativa posta a pagina 67 del tesserino regionale indicando l'ATC, o la sigla della Provincia se gli abbattimenti sono avvenuti in AFV, il numero complessivo di giornate effettuate e di capi abbattuti e inviarla alla Provincia di residenza entro il 30 ottobre 2014. Inoltre ciascun operatore interessato dovrà compilare, al termine del periodo di prelievo, la scheda riepilogativa posta a pagina 67 del tesserino regionale indicando l'ATC, o la sigla della Provincia se gli abbattimenti sono avvenuti in AFV, il numero complessivo di giornate effettuate e di capi abbattuti nell'intero periodo di prelievo ed inviarla alla Provincia di residenza entro il 31 marzo 2015. Il rendiconto complessivo dei capi abbattuti verrà trasmesso dalla Regione entro il 30 giugno 2015 alle autorità di cui all'art. 19 *bis* comma 6 della legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI BOLOGNA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Valsamoggia, Zola Predosa sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

LIMITI QUANTITATIVI: numero massimo stagionale provinciale di 1.000 capi.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Bologna in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Bologna in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI FERRARA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nel territorio ricompreso nei comuni di: Argenta, Bondeno, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Tresigallo, Vigarano sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

LIMITI QUANTITATIVI: numero massimo stagionale provinciale di 2.000 capi.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Ferrara o alle zone di preparco del Delta del Po in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Ferrara in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nel territorio ricompreso nei comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare, sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

LIMITI QUANTITATIVI: numero massimo stagionale provinciale di 18.000 capi.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Forlì-Cesena in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Forlì-Cesena in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI MODENA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Calstelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Formigine, Guiglia, Marano sul Panaro, Medolla, Modena, Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

LIMITI QUANTITATIVI: numero massimo stagionale provinciale di 1.000 capi.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Modena in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Modena in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI PARMA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Busseto, Collecchio, Colorno, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Lesignano de' Bagni, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Zibello sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

LIMITI QUANTITATIVI: numero massimo stagionale provinciale di 1.000 capi.

SOGGETTI ABILITATI: gli iscritti all'ATC della Provincia di Parma in cui ricadono i Comuni interessati, coloro che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Parma in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria.

PROVINCIA DI RAVENNA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella esclusa la zona a sud della strada n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti, frutteti a maturazione tardiva e ulivi ed in presenza di frutto pendente.

LIMITI QUANTITATIVI: numero massimo stagionale provinciale di 16.000 capi.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Ravenna in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Ravenna in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Castelnovo di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti e frutteti a maturazione tardiva ed in presenza di frutto pendente.

LIMITI QUANTITATIVI: numero massimo stagionale provinciale di 1.000 capi.

SOGGETTI ABILITATI: gli iscritti all'ATC della Provincia di Reggio Emilia in cui ricadono i Comuni interessati, coloro che esercitano l'esercizio venatorio in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Reggio Emilia in cui ricadono i Comuni interessati, coloro che esercitano l'esercizio venatorio in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI RIMINI

LUOGO DI APPLICAZIONE: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Mondaino, Morciano, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, Santarcangelo di Romagna, Verucchio con esclusione dei territori compresi tra la S.S. n. 16 "Adriatica" e il mare, sulla base dei danni rilevati nel periodo 2009-2013 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2014. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle colture in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione dei vigneti, frutteti a maturazione tardiva e ulivi ed in presenza di frutto pendente.

LIMITI QUANTITATIVI: numero massimo stagionale provinciale di 10.000 capi.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti all'ATC della Provincia di Rimini in cui ricadono i Comuni interessati, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria nell'ATC della Provincia di Rimini in cui ricadono i Comuni interessati e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.